



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee

Formez^{PA}


CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SUGLI AIUTI DI STATO

Giorgio Perini

*La Modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato:
I “de minimis”*

Il materiale didattico è di proprietà del Dipartimento Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Formez PA

 viale Marx, 15 - 00137 Roma

 formazioneaiutidistato@formez.it |  www.eventipa.formez.it



SCHEMA DELLA PRESENTAZIONE

- 1) Cosa si intende per “de minimis” in materia di aiuti di Stato
- 2) Quanti e quali sono i “de minimis”
- 3) Il “de minimis” generale
- 4) I “de minimis” settoriali
- 5) Conclusioni e basi giuridiche





Cosa si intende per “de minimis” in materia di aiuti di Stato

- Interventi pubblici di sostegno che non soddisfano (per convenzione) tutte le condizioni dell'art.107(1) TFUE e pertanto, tecnicamente, non configurano “aiuto di Stato”
- Per essere legittimi devono solo rispettare le regole dei regolamenti “de minimis”
- Non sono soggetti ad alcun obbligo di comunicazione o notifica né preventiva né successiva alla CE
- Responsabilità della corretta applicazione in capo esclusivamente allo SM e agli enti concedenti





Quanti e quali sono i “de minimis”

- “de minimis” generale
- “de minimis” per le imprese incaricate di servizi di interesse economico generale (SIEG)
- “de minimis” per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli
- “de minimis” per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura





Il “de minimis” generale (1-2)

- “L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno SM a un’impresa unica non può superare **200.000 euro** nell’arco di tre esercizi finanziari” (art.3, c.2 Reg 1407/2013)
- Ma, nota bene: per le imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi il massimale è dimezzato a 100.000€ (sempre su tre esercizi) e l’aiuto non può essere utilizzato per l’acquisto dei mezzi di trasporto!
- Il massimale include sempre l’eventuale cofinanziamento con risorse UE





Il “de minimis” generale (2-2)

- applicabilità: Settori/attività/aiuti esclusi
- Forma dell'aiuto (se non sovvenzione, calcolo dell'ESL ed eventuale attualizzazione, se concesso in più rate)
- RISPETTO DELLA SOGLIA:
 - Concetto di impresa “unica”
 - Casi di fusione/acquisizione/scissione di imprese
 - Cumulo:
 - NO tra più de minimis se la soglia viene superata
 - SI con il de minimis SIEG nel rispetto della soglia di quest'ultimo
 - NO con aiuti per gli stessi costi ammissibili se viene superato il massimale applicabile
 - SI con qualsiasi aiuto esentato o approvato se il de minimis concesso non è rapportato a costi ammissibili
- I controlli:
 - Dichiarazione del beneficiario o registro nazionale per il rispetto della soglia
 - Dati conservati dallo SM per dieci anni





Il “de minimis” per il settore dei SIEG (1-2)

- “L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa che fornisce servizi di interesse economico generale (SIEG) non supera i **500.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari** (art.2, c.2 Reg 360/2012), ma:
- Nota bene: il considerando 6 è sostanziale “L’impresa beneficiaria deve [...] ricevere per iscritto un atto che la incarica di prestare il servizio di interesse economico generale”
- Non applicabile al trasporto merci su strada per c/o terzi
- Non applicabile a imprese in difficoltà





Il “de minimis” per il settore dei SIEG (2-2)

- Le risorse UE vanno incluse nel calcolo della soglia
- In caso di sfioramento della soglia, tutto l'aiuto diventa illegale (inclusi i primi 500.000 euro)
- Cumulo:
 - SI con altri de minimis nei limiti della soglia di 500.000 euro
 - NO con alcuna altra forma di compensazione per lo stesso SIEG (anche con non-aiuti)
- Altre regole: come per il de minimis generale
- Validità: fino al 31 dicembre 2018 (+ 6 mesi di esecuzione)





Il “de minimis” per il settore dell’agricoltura (1-2)

- “l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno SM a un’impresa unica non può superare 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari”
- nei limiti della soglia nazionale, in valore assoluto, di 450MEURO per l’Italia, sempre nell’arco di tre esercizi finanziari





Il “de minimis” per il settore dell’agricoltura (2-2)

- Si applica solo agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (con talune eccezioni) – in quanto agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è applicabile il de minimis “generale” (Reg 1407/2013)
- Altre regole: come per il de minimis generale
- Validità: fino al 31 dicembre 2020 (+ 6 mesi)





Il “de minimis” per il settore della pesca e dell’acquacoltura (1-2)

- L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad un’impresa unica nel settore della pesca e dell’acquacoltura non può superare 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari
- **Nei limiti della soglia nazionale in valore assoluto, stabilita per l’Italia in circa 96MEURO nell’arco di 3 esercizi finanziari**





Il “de minimis” per il settore della pesca e dell’acquacoltura (2-2)

- Applicabile solo alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, ma con molte limitazioni aggiuntive (per esempio non si applica per l’acquisto di pescherecci, per la sostituzione dei motori principali o ausiliari degli stessi, per la loro costruzione od importazione, ecc) – vedi lettere da a) a k) del comma 1
- Validità fino al 31 dicembre 2020 (+ 6 mesi)





CONCLUSIONI

- I “de minimis”, benchè per convenzione non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’art.107(1) TFUE, non sono privi di regole, e quindi:
- la loro concessione “illegale” può comportare indagini ed obblighi di restituzione come per gli AdS propriamente detti
- I de minimis sono lo strumento giusto per concedere aiuti altrimenti incompatibili (non una scorciatoia per aiuti comunque compatibili)





BASI GIURIDICHE

- DIRETTE:

- Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 TFUE agli aiuti "de minimis" (GUUE L352,p.1)
- Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GUUE L352, p.9)
- Regolamento (UE) n.360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 TFUE agli aiuti "de minimis" concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GUUE L114, p.8)
- Regolamento (UE) n.717/2014 DELLA Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GUUE L190, p.145)

- INDIRETTE

- Regolamento del Consiglio 2015/1588 sull'applicazione degli artt.107 e 108 TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali



GRAZIE DELL'ATTENZIONE